



**Tribunale Ordinario di Roma**  
**VIII Sezione Civile**

REP  
797/2020

Nella causa civile iscritta al n. R.G.4520/2019, promossa da

**IMPRESA ARTURI MAURIZIO**, in persona del l.r.p.t. Arturi Maurizio, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Meringolo e Roberto Savarese,

**RICORRENTE**

Contro

**SOCIETA' PETROLIFERA ADRIATICA S.P.A.**, in persona del l.r.p.t. sig. Federico Petrolini, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Federico Petrolini,

**RESISTENTI-CONTUMACI**

**Il Giudice Maria Gabriella Zimpo che sostituisce la dott.ssa M. Battagliese**

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2019 e surrogandosi nel procedimento, pronuncia le seguente:

**ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.**

letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e gli atti di causa;  
rilevato che dall'esame degli stessi è emerso: che l'Impresa Arturi Maurizio stipulava con la Esso Italiana S.r.l. un contratto di cessione gratuita dell'uso di un impianto di distribuzione del carburante sito in Loc. San Lazzaro, Arezzo, in via Romana, della durata di anni 6+6 a decorrere dal 17.03.2014; che le condizioni economiche venivano disciplinate dall'"Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione della Esso Italiana S.r.l.", stipulato in data 16.07.2014 tra la Esso e le Associazioni di categoria FIGISC, FAIB e FEGICA, confermando il precedente accordo intercorso tra le medesime parti in data 19.12.2011, e con il quale all'art. 4 veniva stabilito che "a tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ulteriore sconto variabile così come disciplinato nell'Accordo del 19.12.2012" con liquidazione dello stesso in tre tranches da Euro 3.700,00 ciascuna con scadenza 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno; che con tale accordo le Federazioni e la Esso stabilivano le condizioni economiche da applicarsi a tutti i gestori degli impianti di rifornimento carburanti con marchio Esso e dalla

REP

stessa riforniti nell'ambito dell'attività regolata dal co. 6 dell'art.1 del D. Lgs. N. 32/1998, come modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L.n. 1/2012 convertito con L. n.27/2012; che la scadenza dell'accordo era stabilita al 31.12.2015, specificando all'art. 1 che la sua efficacia sarebbe perdurata fino a sottoscrizione di nuovo accordo; che in data 27.04.2017 si perfezionava il contratto di cessione di ramo d'azienda tra la Esso e la Petrolifera Adriatica S.p.a. di n. 133 impianti, compreso quello di parte ricorrente, con il quale veniva trasferita agli acquirenti la proprietà degli impianti di distribuzione carburante, i contratti relativi ai punti vendita in questione co applicazione delle condizioni economiche di cui all'Accordo aziendale del 16.07.2014; che a seguito della cessione la resistente si rifiutava di applicare le condizioni economiche di cui all'Accordo dedotto, imponendo ai gestori ceduti condizioni economiche unilateralmente stabilite diverse e peggiorative; che a fronte del comportamento della Petrolifera le Associazioni di categoria FIGISC, FAIB e FEGICA dapprima adivano il giudice del lavoro di Roma, chiedendo ex art. 700 che fosse ordinato alla Petrolifera Adriatica il rispettare l'accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Esso Italiana S.r.l. del 16.07.2014; che rilevata l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro a favore di giudice ordinario, quest'ultimo rigettava il ricorso, rilevando la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti Associazioni di categoria, da imputare ai singoli gestori di servizi di idrocarburi e reclamata l'ordinanza emessa, il collegio adito confermava la stessa e rigettava il reclamo, accertando l'illegittimità della mancata applicazione delle condizioni economiche dell'accordo del 16 luglio 2014, negli approvvigionamenti del carburante Esso forniti al ricorrente da Petrolifera adriatica; la legittimazione processuale del gestore, relativo a nuove condizioni economiche di approvvigionamento; la legittimazione processuale del gestore a richiedere l'applicazione di dette condizioni economiche nel proprio contratto di somministrazione di carburanti Esso in cui era subentrata anche la resistente, Impresa Arturi Maurizio, affermando la piena vigenza dell'Accordo 2014 sino alla conclusione di nuovi accordi della stessa specie tra le Federazioni maggiormente rappresentative dei gestori e i titolari degli impianti; che pertanto la ricorrente inviava alla Petrolifera Adriatica formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere chiedendo l'applicazione dell'accordo del 16.07.2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti ed il pagamento a quota fissa, che restava senza risposta. Si costituiva in giudizio la Petrolifera Adriatica contestando le domande avverse e chiedendone il rigetto eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma in favore di quella del Tribunale civile di Brescia, ove ha sede legale la società resistente, invocando il foro delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., in alternativa a favore del Tribunale di Arezzo invocando il *foro destinatae solutionis* di cui al combinato disposto dell'art.20 c.p.c. e art. 1182 c.c.; altresì eccepiva l'improbabilità delle domande formulate dalla ricorrente per difetto di esperimento del tentativo di negoziazione ex art. 3 legge n. 162 del 2014; inoltre eccepiva l'inapplicabilità alla società resistente dell'art. 2558 c.c. in ordine all'Accordo

Aziendale del 16.07.2014 intercorso tra Esso S.r.l. e le Associazioni di categoria FIGISC, FAIB e FEGICA; ancora eccepiva l'inadeguatezza del rito sommario rispetto all'oggetto della causa; e chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla parte ricorrente

La domanda di parte ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata.

Si osserva al riguardo che all'art. 20 del contratto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi intercorso tra la Esso S.r.l. (cedente) e l'impresa Arturo Maurizio (cessionaria) veniva stabilito che " *Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà la sede legale al momento dell'introduzione del giudizio, con la facoltà della sola Esso di adire, in alternativa, il foro del convenuto*". Ciò posto, va rilevato che la Esso Italiana S.r.l. al momento in cui stipulava il dedotto contratto aveva la sede legale in Roma, o che non risulta, almeno non è stato provato in corso di causa, che nelle more dell'introduzione del procedimento, la medesima società abbia spostato altrove la propria sede legale, né vi è prova che tra le parti sia intervenuto un successivo e diverso accordo sul foro competente per le controversie tra le parti. Si rileva pertanto che vi è stata una precisa individuazione del foro convenzionale presso la sede della Esso Italiana, non diversamente riconducibile alla sede del fornitore.

Dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e va ricondotta alla competenza a trattare il procedimento al Tribunale adito di Roma.

In ordine all'ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per difetto di preventivo esperimento del tentativo di negoziazione ex art. 3 legge n. 162 del 2014, va rilevato che la natura della causa non implica l'obbligo di negoziazione assistita, pertanto, l'eccezione va respinta.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis o.p.c. alla fattispecie in esame, va rilevata la natura documentale e la non particolare complessità della stessa per cui può ad essa essere ritenuta applicabile il rito sommario scelto, quale rito espressamente deputato a questioni di facile soluzione.

Passando ad esaminare il merito del ricorso, va rilevato che le allegazioni di parte ricorrente risultano provate per tabulas. Invero dall'esame della documentazione versata in atti ( cfr. docc.ti nn. 1,2,3 e 4 allegati da parte attrice) si evince: che in data 24.02.2014 la società ricorrente stipulava con Esso Italiana S.r.l. un contratto di cessione gratuita dell'uso di un impianto di distribuzione del carburante sito in Loc. San Lazzaro, Arezzo, in via Romana, per la durata di anni 6+6 a decorrere dal 17.03.2014; che le condizioni economiche venivano disciplinate dall'"Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione della Esso Italiana S.r.l.", stipulato in data 16.07.2014 tra la Esso e le Associazioni di categoria FIGISC, FAIB e FEGICA, confermando il precedente accordo intercorso tra le medesime parti in data 19.12.2011, e con il quale all'art. 4 veniva stabilito che " *a tutti i gestori continuerà ad*

*applicarsi l'ulteriore sconto variabile così come disciplinato nell'Accordo del 19.12.2012" con liquidazione dello stesso in tre tranches da Euro 3.700,00 ciascuna con scadenza 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno; che con tale accordo le Federazioni e la Esso stabilivano le condizioni economiche da applicarsi a tutti i gestori degli impianti di rifornimento carburanti con marchio Esso e dalla stessa riforniti nell'ambito dell'attività regolata dal co. 6 dell'art. 1 del D. Lgs. N. 32/1998, come modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L.n. 1/2012 convertito con L. n.27/2012; che la scadenza dell'accordo era stabilita al 31.12.2015, specificando all'art. 1 che la sua efficacia sarebbe perdurata fino a sottoscrizione di nuovo accordo; che in data 27.04.2017 si perfezionava il contratto di cessione di ramo d'azienda tra la Esso e la Petroliera Adriatica S.p.a. di n. 133 impianti, compreso quello di parte ricorrente, con il quale veniva trasferita agli acquirenti la proprietà degli impianti di distribuzione carburante, i contratti relativi ai punti vendita in questione ed applicazione delle condizioni economiche di cui all'Accordo aziendale del 16.07.2014.*

Orbene, non essendo intervenuto un nuovo accordo aziendale che potesse derogare e modificare le condizioni economiche previste in quello richiamato ed applicabili alla cessione del ramo di azienda in esame, la parte resistente, quale società cessionaria, è subentrata di diritto in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla Esso Italiana S.r.l., ivi comprese le condizioni economiche espressamente stabilite.

Va rilevato, inoltre, come la Petroliera Adriatica S.p.a., a seguito della cessione del ramo d'azienda dedotto, sia pacificamente subentrata nell'accordo aziendale del 16.07.2014, non avendo la stessa sollevato alcuna specifica e tempestiva contestazione al riguardo.

Dunque, accertata l'applicabilità delle condizioni economiche previste nell'accordo aziendale richiamato, va ordinato alla società resistente l'applicazione nella somministrazione di carburante delle condizioni economiche previste nell'accordo Aziendale di Viabilità Ordinaria della rete di Distribuzione della Esso Italiana S.r.l. del 16.07.2014.

Considerato, altresì, che non vi è stata da parte della resistente alcuna contestazione dell'omessa corresponsione delle quote fisse previste dall'accordo nella misura di Euro 3.700,00 ciascuna alle scadenze previste del 20.06.2017, 20.10.2017, 20.02.2018, 20.06.2018 e 20.10.2018, come richieste dalla parte ricorrente, risulta accertato il suo inadempimento e la stessa deve essere condannata al pagamento in favore dell'Impresa Arturi Maurizio della somma di Euro 18.500,00, oltre gli interessi di legge, a decorrere da ciascuna scadenza fino al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale di Roma, definitivamente decidendo il procedimento n. R.G. 4520/2019, promosso dalla Impresa Arturi Maurizio, in persona del legale rappresentante p.t. con ricorso ex art. 702




bis c.p.c. contro la Petrolifera Adriatica S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così decide:

- Accerta e dichiara l'obbligo della Petrolifera Adriatica S.p.a. di applicare le condizioni economiche previste nell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Esso Italiana S.r.l. del 16.07.2014 nelle somministrazioni di carburante nei confronti dell' Impresa Arturi Maurizio, fino alla definizione di nuovo Accordo;
- Condanna la Petrolifera Adriatica S.p.a. al pagamento in favore dell' Impresa Arturi Maurizio della somma di Euro 18.500,00, oltre gli interessi di legge, a decorrere da ciascuna scadenza fino al soddisfo ;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente della somma di euro 3.235,00, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Si comunichi.

Roma, 08.01. 2020

Il Giudice



DEPOSITATO IN CONCILIAZIONE  
Sede, il 11.2.2020

